

CONVENZIONE PER ADESIONE A BANDIERA LILLA
TERZA EDIZIONE

Il Comune di Pietra Ligure e la Società Cooperativa Sociale Bandiera Lilla al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91, con la finalità di incrementare l'accoglienza per il turismo disabile nel territorio del Comune medesimo, stipulano la presente convenzione

In data _____ tra _____

Il Comune di Pietra Ligure (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a Pietra Ligure Piazza Martiri della Libertà n.30 Codice Fiscale 00332440098 rappresentato dalla Dott.ssa Sandra PEREGO Dirigente Area Amministrativa nato a GALLARATE (VA) il 24.10.1964 abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la Cooperativa sociale BANDIERA LILLA (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a Savona via De Amicis, 2° Codice Fiscale 01725770091 iscritta nella sezione "Cooperative sociali, parte B" al n. 620 del Registro Regionale del Terzo Settore della Regione Liguria, nella persona del suo legale rappresentante signor Roberto Bazzano nato a Savona il 04/06/1967 e residente a Savona in via Riborgo, 14/T, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91,

PREMESSO

- che con la convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi: incrementare e migliorare l'accoglienza verso i turisti con disabilità visive, auditive, motorie e patologie alimentari
- che l'Ente ha già ottenuto la Bandiera Lilla nella precedente edizione, la convenzione è in scadenza e l'Ente intende intraprendere un nuovo percorso di valutazione in vista del mantenimento del riconoscimento.
- che per il perseguimento degli scopi statutari la COOPERATIVA si avvarrà anche della collaborazione di persone disabili e/o svantaggiate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Con la presente l'ENTE chiede di essere valutato in vista dell'ottenimento del riconoscimento.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata 24 mesi a partire dalla data di stipula

Art. 3 – Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) a seguire fedelmente e rispettare il Protocollo Bandiera Lilla in ogni sua parte per quanto di sua competenza
- b) a svolgere le proprie attività con la massima serietà e rigore secondo quanto indicato dal

Protocollo Bandiera Lilla e dal questionario “Bandiera Lilla” approvati dalla Consulta Regionale Ligure per l’Handicap.

- c) a concordare con il Comune i tempi per l’eventuale sopralluogo in caso di esito positivo del questionario e qualora vi siano nuovi spazi o edifici da valutare o modifiche migliorative dell’accessibilità attuate a edifici già valutati.
- d) ad avvisare con almeno 15 giorni di anticipo l’ ENTE per le manifestazioni che prevedano la presenza di rappresentanti dell’Ente stesso e ad informarli su modalità di svolgimento e programma
- e) a fornire all’Ente, qualora esso ottenga il riconoscimento Bandiera Lilla, informazioni, logo e modalità di utilizzo dello stesso e delle modalità di fornitura di informazioni a turisti interessati, oltre a n° 3 bandiere lilla e a n° 1 striscioni m. 4x1 con la dicitura “Bandiera Lilla” a titolo gratuito.
- f) a divulgare alle persone con disabilità i dati di accessibilità dell’Ente, qualora ottenga nuovamente il riconoscimento Bandiera Lilla, mantenendoli sul sito www.bandieralilla.it nella pagina già pagina dedicata all’Ente.
- g) a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle norme che regolano l’attività delle cooperative sociali di tipo B a cui la COOPERATIVA appartiene;

Art. 4 – Obblighi dell’ente

L’ENTE si impegna a:

- a) seguire fedelmente e rispettare in ogni sua parte il Protocollo Bandiera Lilla in ogni sua parte per quanto di sua competenza.
- b) accettare la valutazione per la quale stipula la presente convenzione.
- c) a rispettare i tempi indicati dalla COOPERATIVA per la compilazione del questionario, ovvero 30 giorni dalla data della fornitura di username e password di accesso all’area riservata ove compilare il questionario.
- d) indicare un referente unico per le comunicazioni con la COOPERATIVA
- e) agevolare in ogni modo il valutatore inviato dalla COOPERATIVA nello svolgimento dei suoi compiti
- f) acquistare eventuale materiale addizionale a marchio Bandiera Lilla dai concessionari ufficiali Bandiera Lilla presenti su MEPA, fatta esclusione per il materiale cartaceo quale depliant, manifesti, inviti sul quale vige comunque l’obbligo di utilizzo del marchio secondo le modalità previste dalla COOPERATIVA e che saranno comunicate in caso di ottenimento del riconoscimento da parte dell’ENTE ecc.
- g) a versare alla COOPERATIVA la somma di **€3.000,00** i.c. come quota per la valutazione.
- h) a rispettare i tempi di pagamento della suddetta quota suddivisa in due rate: la prima di euro **1.800,00** (pari al 60% del totale) entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, versamento che darà diritto alla compilazione del nuovo questionario; la seconda di euro **1.200,00** (pari al 40% del totale) a seguito della compilazione del questionario
- i) a non divulgare l’eventuale riconoscimento ottenuto fino al ricevimento di una comunicazione ufficiale scritta (anche via posta certificata) da parte della COOPERATIVA e a concordare con la stessa le modalità e i tempi della diffusione ella notizia al fine di massimizzarne l’impatto mediatico.
- j) A mantenere la massima riservatezza sulle procedure e protocolli di valutazione, a non divulgare, diffondere, né pubblicare in alcun modo e mediante alcun mezzo i documenti protetti da copyright della Bandiera Lilla tra cui in particolare il Protocollo di Lavoro Bandiera Lilla e i questionari.

Art. 5 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- inadempimenti dell'ENTE relativi a mancata osservanza della riservatezza su Protocollo e questionari, mancato rispetto del Protocollo Bandiera Lilla e a ritardi nei pagamenti che rischiano di ritardare il processo di assegnazione del riconoscimento;

Art. 6 – Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Savona.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 7 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono ripartite al 50% tra la COOPERATIVA e l'ENTE .

Art. 8 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- Protocollo Bandiera Lilla

Art. 9 – Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Sandra PEREGO Dirigente Area Amministrativa del Comune di Pietra Ligure avente indirizzo email servizi.sociali@comunepietraligure.it cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per l'Ente